



DELIBERA N. 752
del 17 novembre 2021

Fasc. Anac n. [omissis]/2021

Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2021 nei confronti del Comune di [omissis], Regione [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei PTPCT relativi alle annualità precedenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 novembre 2021;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza,

dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 21.09.2021 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei PTPCT relativi alle precedenti annualità;

- Vista la comunicazione prot. n. 68413 del 21.09.2021 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento sopra menzionato;

- Vista la nota acquisita al prot. n. 76736 del 22.10.2021, con cui [omissis], nella qualità di RPCT, ha comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico dal 1.02.2020, fra i quali [omissis], Assessore *pro tempore* in carica dal 4.05.2020 al 20.05.2020;

- Vista la nota prot. n. 79436 del 4.11.2021, con la quale l'Ufficio integrava la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Assessore [omissis];

- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. 78994 del 2.11.2021, con la quale [omissis], nominata RPCT del comune di [omissis] con decreto sindacale n. 34 del 30.10.2020, motivava la mancata adozione del PTPCT 2021-23 e dei Piani relativi alle precedenti annualità, con le difficoltà riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni di Segretario comunale e RPCT con particolare riguardo allo stato di dissesto finanziario del comune di [omissis] che avrebbe comportato lo svolgimento di attività ed adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, oltretutto alle conseguenze dell'alluvione che ha colpito il paese nel novembre 2019 e delle indagini di Polizia giudiziaria che ne sono seguite per mesi;

- Viste le osservazioni ivi formulate in merito alla fase di riequilibrio finanziario in cui versa l'Amministrazione, al peggioramento del descritto quadro in seguito alle indagini penali che hanno visto coinvolti alcuni ex-amministratori;

- Vista la mancanza di ulteriori controdeduzioni da parte dei membri della Giunta comunale;

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 21.09.2021, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei Piani relativi alle precedenti annualità.

Come noto, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A.,



tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ciò posto, le pur comprensibili criticità evidenziate dal RPCT e appaiono tuttavia insufficienti a giustificare le reiterate inadempienze da parte del Comune in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Si rappresenta che a sette mesi dalla scadenza prevista dalla legge, il PTPCT relativo al triennio 2021 -2023 non è stato approvato.

Dagli atti a disposizione (memoria difensiva del RPCT prot. n. 76736 del 22.10.2021) si osserva che il SC/RPCT e i componenti dell'organo politico erano consapevoli dell'inadempimento che si reiterava per il quinto anno consecutivo (ultimo PTPCT 2015-2017).

Pertanto, si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

Si rappresenta che l'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. *culpa in vigilando*.

Con riguardo a quanto rappresentato dal RPCT, si ritiene che proprio in considerazione della delicata situazione del Comune di [omissis], interessato da dissesto finanziario e da vicende giudiziarie pregresse, che non rilevano nel caso di specie ma che evidenziano elementi di maladministration, il RPCT avrebbe dovuto con solerzia provvedere nei termini di legge all'elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Quanto al Piano, lo stesso rappresenta un atto programmatico, che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. L'omissione, quindi, non appare scusabile, anche alla luce dell'ammissione da parte dell'organo politico di inadempimenti reiterati nel tempo.

Con riferimento alla posizione del Sindaco, il quale risulta sia stato sospeso dall'incarico con decreto del Prefetto dal 23.01.2021 al 24.06.2021, si ritiene che lo stesso una volta riassunte le funzioni avrebbe dovuto farsi parte diligente al fine di sollecitare il PRCT agli adempimenti di legge in materia di anticorruzione.

Si evidenzia che la mancata adozione del PTPCT costituisce una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l'adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. La condotta antigiuridica non esaurisce infatti la propria offensività con il mancato rispetto del termine *de quo*, ma la stessa perdura fino a quando i soggetti onerati non realizzano quanto ad essi imposto dall'ordinamento;

Infine, con riferimento al [omissis], nessuna responsabilità può essergli ascritta per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023, essendo stato nominato componente della Giunta per soli 16 giorni (4.05.2020-20-05.2020).

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel RPCT, Sindaco, vice Sindaco e nei componenti la Giunta comunale in carica.

Il - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

[omissis], RPCT;

[omissis], Sindaco;

[omissis], vice Sindaco;



[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

- di disporre l'archiviazione nei confronti del [omissis], Assessore *pro tempore* del comune di [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 novembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente